

## Il collasso dell'ordine giuridico e il diritto naturale nel *Decameron*

**S**e chi non è storico della letteratura, ma delle dottrine e delle istituzioni giuridiche e politiche medievali, si accosta a un testo narrativo, è per cercare di fornire una serie di notazioni (parziali ma auspicabilmente non sparse o incoerenti)<sup>1</sup> che possano contribuire a una migliore comprensione di alcuni punti.<sup>2</sup> E ciò in virtù di due persuasioni, l'una generale, l'altra specifica. In linea generale, la cultura del medio evo occidentale è intessuta di diritto. A partire dal XII secolo, col recupero integrale delle fonti autorevoli romano giustinianee, e toccando il punto più alto di questo svolgimento proprio nel Trecento, il diritto fornisce un vocabolario e una strumentazione ideale a tutta la riflessione sui comportamenti umani, in particolare (ma non in via esclusiva) su quelli che coinvolgono la dimensione sociale. Va vista proprio qui una differenza relevantissima rispetto alla modernità, dove il diritto è un sapere settoriale, tanto formalizzato e tecnicistico quanto chiuso nel suo ambito, di cui la tecnica peculiare e il formalismo accentuato costituiscono appunto presidio efficace. Per quanto attiene allo specifico, dell'autore e dell'opera, va tenuto sempre presente in primo luogo che la cultura superiore di Boccaccio è giuridica in virtù della formazione universitaria che ha ricevuto; inoltre, le attività che a lungo lo hanno impegnato, i contesti in cui ha operato, nel commercio e nella finanza come poi nella politica cittadina, coinvolgevano pratiche e valori giuridici. Guardando poi alla

---

<sup>1</sup> Questa impostazione volutamente marginale dovrebbe valere anche a esimere chi scrive dal confronto, riguardo al *Decameron* e a ogni singola novella che viene qui affrontata, con la letteratura critica, vastissima, salvo quella di stretta attinenza ai temi specifici di volta in volta affrontati.

<sup>2</sup> Non si tratta qui di uno studio di "diritto e letteratura," "law and literature," per qualsivoglia dei molteplici significati che può avere questa oggi sempre più fortunata endiadi. Non si vogliono presentare o chiarire integrazioni e entrate reciproche tra testualità molto diverse, narrative e giuridico dottrinali, né tra narrazione letteraria e prassi del diritto. Ciò viene detto senza alcuna intenzione polemica, ma solo a scopo di chiarezza preliminare.

sua opera qui oggetto di attenzione, si vede che il *Decameron* esibisce l'intento di realizzare l'affresco grandioso di un mondo; non può e non vuole pertanto ignorare quella vita giuridica che ne era una componente cospicua e significativa, quei professionisti del diritto che ne erano sovente i protagonisti.<sup>3</sup>

1. *Il titolo: libro di novelle.*

Il riferimento alla cultura giuridica permette in primissimo luogo di fornire una luce nuova alla comprensione del titolo e della struttura del *Decameron*. L'espressione "libro di novelle," che costituisce parte importante del titolo, vale in latino "liber novellarum." Sarebbe inutile ricordare che si articola in dieci raccolte di novelle, tematicamente unite seppure in modo labile, e che la decima giornata, come ampiamente sottolineato dalla critica, si isola rispetto alle altre per il tema e il tono; inutile, se non servisse a introdurre il parallelo col *Liber novellarum*, una delle suddivisioni interne del diritto giustiniano nel medio evo.<sup>4</sup> Il libro delle novelle, che rappresenta una sezione delle fonti autorevoli del diritto civile, è articolato in dieci *collationes* ciascuna unita da un nucleo tematico; la *decima collatio* si distingue molto, per il tema, dalle prime nove *collationes* dell'*Authenticum*, perché è quella che contiene i *Libri feudorum*. Ci sarebbe poi l'*undecima collatio* che comprende alcune notevoli costituzioni imperiali e la pace di Costanza; ma non viene letta nelle aule universitarie per lo meno fino a quando Bartolo compone il commento a due testi importantissimi di questa collezione, ossia le costituzioni di Arrigo VII. L'autorevole *Lectura authenticorum* di Jacopo da Belviso, completata non molti anni prima della composizione del *Decameron*, è articolata solo sulle dieci *collationes*.

Se davvero le dieci *collationes* del libro di novelle fossero modello del *Decameron*, sarebbe importante anche in merito al problema della struttura dell'opera. Si potrebbe cioè trarne una indicazione rilevante al fine di

<sup>3</sup> Per la rassegna delle figure dei giudici, avvocati e magistrati nelle novelle del *Decameron* cfr. Mazzotta 1986, 213–40.

<sup>4</sup> Le *novellae constitutiones* di Giustiniano, ossia gli interventi normativi imperiali recentissimi all'epoca della compilazione del Digesto e del Codice, conobbero due raccolte in lingua latina, quella a opera di Giuliano e quella denominata *Liber Authenticorum*, o brevemente *Authenticum*; fu quest'ultima a costituire, in seguito, oggetto dell'attenzione, prima di tutto filologica, di Irnerio e della sua scuola e così a venire accolta quale sezione dei *libri legales*. Per un disegno di insieme del problema delle novelle giustiniane e delle loro vicende medievali, molto più complesso di quanto qui si possa nemmeno accennare, cfr. Biener 1807; Benedetto, 1549–51; Loschiavo 2011, 111–39.

chiarire come Boccaccio sia giunto alla scelta di organizzarla attorno a dieci raccolte coerenti per il tema generale, ma non necessariamente unite da corrispondenze e rimandi interni. Così anche si potrebbe spiegare il *cognomen* del libro, ossia “prencipe Galeotto”; come imitazione consapevole del “*liber novellarum principis Iustiniani*.”<sup>5</sup>

A questo punto, è importante verificare se davvero Boccaccio ha potuto avere una particolare sensibilità per le Novelle, tenendo inoltre conto del fatto che, come è ben noto, queste costituiscono la meno frequentata, già nell’università, tra le sezioni dei *libri legales*. La conoscenza non superficiale di questa raccolta da parte del nostro autore si può spiegare tenendo conto dell’importanza particolare, quasi unica nell’ambito degli studi civilistici coltivati nelle università medievali, che rivestiva nei percorsi di studi dell’università di Napoli proprio nel periodo in cui egli vi si forma. Si tenga presente, ad esempio, che la *lectura* più autorevole della Novelle è quella poco sopra menzionata e dovuta a Jacopo da Belviso<sup>6</sup>; composta sì negli anni di insegnamento a Bologna, ma, come ricorda in conclusione del proemio, motivata dal dottorato conseguito a Napoli.

Questa comprensione riprende in parte un suggerimento avanzato di recente da Chenxi Tang,<sup>7</sup> a vedere la novella di Boccaccio esemplata sul modello della novella giustiniana; suggerimento che investe però solo il livello microtestuale. Tang si concentra cioè sulla struttura delle singole novelle,<sup>8</sup> facendo emergere il parallelismo tra novella in quanto testo normativo e novella in quanto racconto, secondo un presupposto che appare alquanto sforzato soprattutto perché è molto difficile ravvisare una struttura fissa nei testi raccolti nell’*Authenticum*. Non si avventura a ipotizzare che il parallelismo più significativo potrebbe essere invece a livello di macrotesto, tra la raccolta di novelle di Boccaccio e quella del *Corpus iuris*.

Tang del resto ha amplificato l’intuizione, rimasta però tale, di Fredi Chiappelli<sup>9</sup>; per cui proprio gli studi giuridici avrebbero influenzato la struttura della narrazione in Boccaccio. Chiappelli però pensava a altri modelli,

<sup>5</sup> L’intervento di M. Sherberg, “Prencipe Galeotto: Pimp or Friend?” annunciato al convegno *Boccaccio e la finzione narrativa. International Conference* (Toronto 28 febbraio – 2 marzo 2013), non dovrebbe avere toccato il punto specifico, che del resto è sempre sfuggito.

<sup>6</sup> Personaggio ricco di contatti con personaggi e ambienti a Boccaccio molto familiari, quali la corte angioina e Petrarca, come ha mostrato in modo ampio e indiscutibile Maffei 1979.

<sup>7</sup> Cit. *infra* nota 40.

<sup>8</sup> Tang 68–69.

<sup>9</sup> Chiappelli 1988.

essenzialmente a quello fornito dalla *quaestio*, e a sua volta si concentrava sulla struttura interna delle singole novelle più che sulla loro disposizione complessiva.

## 2. *Il collasso dell'ordine giuridico*

Il lungo prologo alla prima giornata, che fornisce la cornice a tutta l'opera, esibisce una attenzione notevolissima per il mondo dei rapporti sociali e giuridici.<sup>10</sup> Boccaccio infatti individua la conseguenza fondamentale della peste nell'aver determinato il collasso dell'ordine giuridico a Firenze e nel contado. La descrizione di questo collasso costituisce così l'elemento decisivo nella descrizione della peste, accanto agli aspetti medici che del resto erano un centro di interesse tanto immediato e ovvio da non potere quindi rappresentare una vera scelta da parte del narratore.<sup>11</sup>

Più in dettaglio, a causa della pestilenza sono venuti meno quelli che non vanno intesi semplicemente quali indicazioni in merito alle relazioni personali e familiari, ma precetti del diritto secondo la tradizione romana: la cura dei genitori e dei figli<sup>12</sup> e l'osservanza dei riti funebri.<sup>13</sup>

Pampinea, descrivendo la situazione venutasi a determinare a Firenze e che motiva la scelta di fuggire dalla città, dà molto peso alla constatazione di come sia venuto meno l'ordine giuridico, espresso nell'autorità della legge

<sup>10</sup> *Decameron* 1.intro.23 (si cita dall'ed. a c. di N. Sapegno [1956], rist. Torino: Utet, 1983, 47): "in tanta afflizione e miseria della nostra città era la reverenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi caduta e dissoluta [...] per la qual cosa era a ciascuno licito quanto a grado gli era d'adoperare."

<sup>11</sup> Si tratta di un aspetto consolidato nelle voci più autorevoli della critica; basti citare Barberi Squarotti 1970, 111: "la dissoluzione della legge civile, delle regole primordiali di convivenza fra gli uomini, dei legami di società, di vita morale, dei doveri di famiglia, delle corrispondenze naturali degli affetti."

<sup>12</sup> *Decameron* 1.intro.27; ed. cit., 48: "l'uno cittadino l'altro schifasse, e quasi niuno vicino avesse dell'altro cura, e i parenti insieme rade volte o non mai si visitassero [...] l'un fratello l'altro abbandonava, e il zio il nipote [...] e, che maggior cosa è e quasi non credibile, li padri e le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di servire schifavano." Si metta a confronto con la descrizione del diritto naturale delle *Istituzioni* giustinianee (J. 1, 2): "Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit [...] hinc liberorum procreatio, hinc educatio."

<sup>13</sup> *Decameron* 1.intro.34; ed. cit., 50: "assai n'erano di quelli che di questa vita senza testimonio trapassavano." Un titolo del Digesto (D. 11.7) porta la rubrica "De religiosis et sumptibus funerum."

e nella sua osservanza da parte dei membri della comunità nonché nella capacità di garantire effettivamente la tenuta della pace e la stabilità dei rapporti sociali.<sup>14</sup>

Una situazione ancora più inquietante emerge da alcune novelle che seguono nello svilupparsi complessivo dell'opera, solo che le si legga secondo la chiave suggerita proprio in questi passaggi della cornice, e che mostrano che l'autorità delle leggi viene regolarmente schernita anche in situazioni ordinarie. Per cui il collasso dell'ordine giuridico non può essere letto quale situazione critica dovuta a condizioni generali catastrofiche, ma come un tarlo che sempre vi è annidato.

Si vedranno di seguito alcuni esempi di come l'ordine giuridico, sempre incerto e inaffidabile, non regge perché può venire eluso dai furbi che irrondono alle leggi e alla loro applicazione. Così la storia di ser Ciappelletto (1.1), che va compresa nel riferimento al contesto della confessione<sup>15</sup>: il notaio sceglie di muoversi entro lo schema dei manuali del confessore e riesce a farlo saltare, proprio perché troppo rigido e predeterminato. Così il caso sventurato di Martellino che conduce al processo davanti al giudice del podestà (2.1), allorché gli amici ricorrono all'arbitrio del signore, mobilitato grazie a conoscenze influenti, come all'unico modo per riparare al procedere non meno illegittimo del giudice del podestà. Madonna Filippa dimostra la sua eloquenza in un contesto giudiziale dove avrebbe dovuto trovare applicazione la norma dello statuto di Prato (6.7), riuscendo a evitare che le venga applicata la pena prevista da questo. I ritmi accattivanti della narrazione e il fascino, o addirittura la simpatia, di cui l'autore riesce a ammantare i protagonisti di queste vicende non devono offuscare i dati oggettivi che la narrazione stessa esprime. Vale a dire, il fatto che si tratta di storie che oggi verrebbero considerate di "mala giustizia." Se il diritto, inteso sia nella dimensione prescrittiva che in quella procedurale, funzionasse, cioè se trovasse efficace e sicura applicazione nell'amministrazione della giustizia, allora: il peccatore Ciappelletto dovrebbe essere trovato colpevole nel tribunale della confessione; l'innocente Martellino accusato da falsi testimoni e

---

<sup>14</sup> *Decameron* 1.intro.57; ed. cit., 56: "E, se di quinci usciamo, o veggiamo corpi morti o infermi traportarsi dattorno, o veggiamo coloro li quali per li loro difetti l'autorità delle pubbliche leggi già condannò ad essilio, quasi quelle schernendo, per ciò che sentono gli esecutori di quelle o morti o malati, con ispiacevoli impeti per la terra discorrere, o la feccia della nostra città, del nostro sangue riscaldata, chiamarsi becchini e in strazio di noi andar cavalcando e discorrendo per tutto."

<sup>15</sup> Va tenuto presente, forse più di quanto avvenga di solito da parte della critica, che la confessione medievale è intrinsecamente giuridica nella sua natura, e giudiziale quanto alla prassi.

oggetto dell'accanimento del giudice verrebbe assolto senza bisogno di raccomandazioni; l'adultera Madonna Filippa sarebbe punita, magari non secondo la norma statutaria ma per lo meno secondo il diritto penale comune. Se invece le storie che narra Boccaccio possono andare a finire così, è proprio perché l'ordine giuridico non regge.

### 2.1 *La confessione*

La prima novella di tutta la raccolta dimostra che la confessione, come appare impostata secondo la letteratura manualistica ormai autorevole e modellizzante, risulta manipolabile ed eludibile con estrema facilità, solo che se ne colgano i meccanismi e si sia disposti a sfruttarli in modo spregiudicato. Ser Ciappelletto,<sup>16</sup> o Cepparello come doveva chiamarsi il personaggio della vita reale trasposto nella narrazione, è un notaio<sup>17</sup> che pare uscito da un incubo: privo di virtù personali (anzi presenta una sintesi di vizi che lo rendono sospetto e spregevole), del tutto inaffidabile nell'esercizio della professione<sup>18</sup>; appare cioè esemplato in negativo sul modello ideale di notaio personalmente virtuoso e corretto nel redigere gli atti delineato nelle *artes notariae*.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Giani 1916; D'Agostino 2010, partic. i capp. 1 "Tracce d'un itinerario critico" e 2 "Volto, maschera e icona di ser Cepparello"; Codebò 2000; Grossvogel 1995.

<sup>17</sup> Sulla pungente critica dei personaggi dei notai, quale tema che attraversa la letteratura italiana proprio a partire dal nostro autore, si veda Codebò 2007.

<sup>18</sup> *Decameron* 1.1.10; ed. cit., 69: "Era questo Ciappelletto di questa vita: egli, essendo notaio, avea grandissima vergogna quando uno de' suoi strumenti (come pochi che ne facesse) fosse grand che falso trovato"; *Decameron* 1.1.11; ed. cit., p. 69: "Testimonianze false con sommo diletto diceva, richiesto e non richiesto"; *Decameron* 1.1.13; ed. cit., 69: "Invitato ad un omicidio, o ad altra rea cosa, senza negarlo mai, volenterosamente vi andava [...] Bestemmiatore di Dio e dei santi era grandissimo"; *Decameron* 1.1.14; ed. cit., 69: "Delle femine era così vago come sono i cani de' bastoni; del contrario più che alcun tristo uomo si diletta.".

<sup>19</sup> Esempio sommo e estremo, perché ultimo in ordine cronologico e per l'autorevolezza durevole, il *Tractatus notularum* di Rolandino, di cui cfr. il *Proemium* nell'ed. Venetiis, apud Iuntas, 1546, f. 406v: "notarius est persona priuilegiata ad negocia hominum publice et auctentice conscribenda." Commenta Pietro da Anzola, ed. cit., f. 406v: "illud dicitur auctenticum cui multum creditur et fides maxima adibetur. Vnde dici consuevit etiam vulgariter talis est autenticus homo, idest homo talis cui multum creditur et cuius dicta multum seruantur." Prosegue, f. 407r: "notabitis quod magne est autoritaris officium istud. Nam qui ipsum habet, tante est autoritatis vt suis scripturis credatur per totum romanum imperium"; f. 407r: "Hi quoque librarij dicuntur... quia sicut libra debet omnia ad suum officium spectantia equaliter et iuste et fideliter preponderare."

La confessione generale resa in punto di morte dovrebbe pertanto risolversi necessariamente in una condanna; così si attendono i suoi ospiti, temendone le conseguenze che ciò potrà avere per loro stessi.<sup>20</sup> Il notaio invece si rivolge, con una sicurezza di cui i banchieri fiorentini che lo ospitano non riescono a intuire le ragioni, a un buon frate che segue pedissequamente lo schema consolidato nei manuali del confessore,<sup>21</sup> e ne mostra così l'inutilità allo scopo stesso in vista del quale è stato pensato, una indagine cioè complessiva e approfondita.<sup>22</sup> Il frate si limita a interrogare il penitente secondo il formulario, che prevede domande sia generali sia legate alla professione esercitata.<sup>23</sup> Lo fa però con una buona dose di ingenuità, o forse di superficialità, senza entrare minimamente nella situazione personale di Cepparello e dando credito pieno a quanto questi gli dice. Il penitente, o presunto tale, a sua volta segue uno schema coerente e ben studiato, che gli permette di figurare quale una specie di modello di virtù cristiana, senza mai davvero mentire, di cui si possono vedere alcuni esempi. Cepparello si limita, per così dire, a rispondere a tono alle domande del confessore, che sono assolutamente vaghe, o addirittura già formulate in modo tale da orientare la risposta, che in sé considerata è sempre del tutto sincera. Così alla domanda se avesse peccato di lussuria con donna,<sup>24</sup> Cepparello, data la

---

<sup>20</sup> *Decameron* 1.1.23–26; ed. cit., 71–72.

<sup>21</sup> La confessione di Cepparello occupa il centro della novella (*Dec.* 1.1.32–78; ed. cit., 73–80).

<sup>22</sup> Non pare possibile identificare un antecedente preciso per lo schema adottato dal buon frate. Il fatto che si riferisca sia al settenario dei vizi sia ai precetti divini, nonché a aspetti dei rapporti giuridici, potrebbe avvicinarlo alla *Summa Astesana*, dovuta al francescano Astesano da Asti, compiuta nel 1317, e che godette da subito di una grandissima diffusione divenendo il manuale di riferimento, non solo in ambito francescano. Questa *Summa* articola la prima sezione attorno al decalogo, la seconda alle virtù e ai vizi, la terza a alcuni negozi giuridici in particolare i contratti. Si tratta però di un testo poderoso per estensione e erudizione (teologica e canonistica), oltre che redatto in latino. Si potrebbe ipotizzare ulteriormente che Boccaccio abbia davanti una riduzione o un prontuario in volgare, su questa grande opera esemplato.

<sup>23</sup> Comincia a domandare “quanto tempo era ch’egli confessato si fosse” (1.1.31; ed. cit., 73); prosegue col settenario (parziale) dei vizi, iniziando dalla lussuria, proseguendo con la gola, l’avarizia, l’ira; poi fa riferimento al decalogo, col dire falsa testimonianza. Sapendo che era mercante, prosegue coi peccati specifici della condizione professionale, in particolare l’inganno.

<sup>24</sup> *Decameron* 1.1.36; ed. cit., 73.

sua omosessualità, può rispondere con una assoluta negazione senza mentire.<sup>25</sup> Chiesto poi quanto all’avarizia, Cepparello omette i senza dubbio innumerevoli episodi e comportamenti che potrebbero essere riferiti a questo vizio, ma che essendo stati commessi molto lontano dal luogo ove in quel momento si trovava, poteva ritenere che il confessore ignorasse del tutto; menziona solo l’unico fatto che doveva essere già noto al confessore, ossia che si trovava in casa di noti “usurieri.”<sup>26</sup> Si ha cioè un caso di omissione macroscopica, che però appare del tutto compatibile con la genericità della domanda e che non viene in alcun modo alla luce, data la rapidità e la superficialità con cui procede il confessore, accontentandosi di porre questioni generiche e di non indagare le risposte che riceve. Giustifica poi la sua presenza nella casa degli “usurieri” con l’intento di “torgli questo abominevole guadagno,” e in questo caso si può senz’altro ritenere che sia sincero, ancorché è ovvio che il frate comprenda queste parole di Cepparello secondo una intenzione diversa da quella che in realtà lo animava.

La polemica insomma è contro la confessione schematizzata dai manuali che costituiscono un importantissimo momento applicativo della scienza del diritto canonico alla prassi diffusa e quotidiana. La confessione generale in punto di morte di Cepparello mostra come, qualora questi schematismi vengano applicati tali e quali, con un certa superficialità ma senza snaturarli anzi seguendoli fedelmente, risulta possibile replicare con una strategia logica e argomentativa che permette di eluderli in pieno. Si giunge addirittura a una completa irrisione, poiché proprio grazie all’applicazione dei manuali del confessore un esempio perfetto di grande peccatore impenitente può accreditarsi, non a sproposito, quale modello di santità.

## 2.2 Il processo

Se la prima novella ha mostrato come sia possibile eludere la giurisdizione del foro interno, anzi irridarla volgendola contro i suoi scopi dichiarati e a favore di chi dovrebbe venirne punito; altre narrazioni non meno celebri e frequentate giungono allo stesso risultato riguardo al foro esterno.

Il procedimento contro Martellino<sup>27</sup> (*Dec. 2.1*) prende avvio da una *denunciatio* del tutto falsa<sup>28</sup> e avanzata dall’amico Marchese al solo scopo di

<sup>25</sup> *Decameron* 1.1.37–40; ed. cit., 73–74.

<sup>26</sup> *Decameron* 1.1.44–46; ed. cit., 75.

<sup>27</sup> Cfr. Veglia 2015.

<sup>28</sup> *Decameron* 2.1.21; ed. cit., 130: “Mercè [...] Egli è qua un malvagio uomo che m’ha tagliata la borsa.”

sottrarre il malcapitato protagonista alla rabbia della folla di Treviso, inferocita perché questi scherniva il beato Arrigo oggetto di intensa devozione popolare. Marchese finge di essere stato lesa da un atto di Martellino, che lo avrebbe derubato della borsa, e di avere così titolo per denunciarlo.<sup>29</sup> Segue la tortura applicata a sproposito e illegittimamente dal giudice del podestà, subito dopo avere interrogato il denunciato che si protesta innocente e senza acquisire prima ulteriori elementi.<sup>30</sup> Visto che i tormenti non sono riusciti allo scopo di estorcere la confessione, il giudice passa sì all'acquisizione di prove testimoniali ma solo su indicazione del denunciato stesso,<sup>31</sup> che deve insistere per ottenere quello che doveva essere da subito, prima cioè della applicazione della tortura, l'impegno specifico del giudice. Vengono quindi a testimoniare quelli che lo stavano picchiando e che per ciò stesso non si presenterebbero coi crismi dell'attendibilità, anzi andrebbero senz'altro ricusati<sup>32</sup>; inoltre, avendo sentito formulare la *denunciatio* falsa decidono di proseguire su quella strada che non avevano tracciato ma che evidentemente fa loro gioco e di rendere false testimonianze.<sup>33</sup> I falsi testimoni non si devono però essere organizzati particolarmente bene, infatti si dimostrano "discordantes," secondo la notazione tecnica del diritto processuale, ossia tra loro incoerenti quanto al contenuto delle deposizioni (in specie, quanto al giorno in cui il denunciato avrebbe compiuto le malefatte); e

---

<sup>29</sup> Non si vuole appesantire l'esposizione con riferimenti estesi al diritto processuale. Basti pertanto, per la più piena intelligenza dei passi boccacciani qui citati e per apprezzarne la pertinenza piena ai contesti procedurali, il richiamo di alcuni luoghi della grande sintesi processualistica di Guillaume Durand, lo *Speculum iuris*, risalente alla fine del XIII secolo e autorevolissima all'epoca della composizione del *Decameron*. La *denunciatio*, uno dei modi in cui può prendere avvio l'azione, è definita "alicuius crimen ad presentiam deferre" (*Speculum iuris*, 3.1, *De denunciatione*, § 1; Durand 23); se "denunciatio iudicialis dicitur illa que ex officio competit," "priuata vero potest illa dici, que ratione interesse competit" (§ 2, Durand 25). Marchese doveva pertanto simulare di avere un interesse personale, altrimenti la denuncia non sarebbe stata accolta.

<sup>30</sup> *Decameron* 2.1.23–24; ed. cit., 130. Per l'applicazione della tortura era necessaria per lo meno una presunzione fondata di colpa da parte del giudice; non poteva essere sufficiente la semplice *denunciatio* (*Speculum iuris*, 2.2, *De praesumptionibus*, § 2; Durand 740).

<sup>31</sup> *Decameron* 2.1.25–6; ed. cit., 130–31.

<sup>32</sup> Il primo motivo di ricazione di un testimone citato dallo *Speculum iuris* è "quod est inimicus" (1.4, *De teste*, § 2; Durand 285). Difficile trovare una prova di inimicizia più chiara di quella fornita dalla folla che picchiava Martellino.

<sup>33</sup> *Decameron* 2.1.26–28.

già questo basterebbe a escludere le deposizioni stesse, o per lo meno permetterebbe di ricusarle.<sup>34</sup> Inoltre, Martellino si dice pronto a dimostrare che si tratta di testimonianze false, perché può provare di essere appena giunto a Treviso e pertanto di non potersi essere trovato in città all'epoca di alcuni fatti criminosi che gli vengono contestati. Ciononostante il giudice del podestà procede, respinge tutte queste fondatissime *excusationes* formulate dal denunciato e che risulterebbero del tutto sufficienti a mandarlo assolto,<sup>35</sup> negandogli la possibilità di provarle. Infatti vuole giungere a una sentenza di condanna solo “avendo alcuno odio ne' fiorentini.”<sup>36</sup> Si può presumere che tale odio sia motivato non sul piano personale, ma su quello geopolitico; forse il podestà proveniva da una città, o apparteneva a una consorteria, nemica a Firenze. I compagni di Martellino, Marchese e Stecchi, si vedono allora costretti a ricorrere al signore, con la mediazione dell'amico fiorentino Sandro Agolanti, che si trova a Treviso e siccome “appresso al signore avea grande stato [...] impetrò che per Martellino fosse mandato: e così fu.”<sup>37</sup> Interviene cioè il signore che in virtù dei suoi poteri arbitrari avoca a sé il giudizio e giudica innocente il denunciato; cosa che appunto sarebbe forse rientrata nell'ambito dell'*arbitrium* che gli era stato concesso.<sup>38</sup> Appare però chiaro che tale soluzione si fonda non sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento ma solo sulla sua volontà, venendo a configurarsi così come una forma di abuso del potere di *arbitrium*. Del resto, l'abuso del *dominus* risulta specularmente a quello del giudice del podestà; specularmente ma certo più efficace, tanto che il giudice del podestà è costretto a piegarsi.

Il risultato di questa vicenda è in sé considerato positivo, ossia Martellino, personaggio di ribaldo positivo cui con ogni evidenza Boccaccio cerca di indirizzare le simpatie del lettore, prima si sottrae al linciaggio e poi alla condanna. Si presenta però come frutto di un affastellarsi di abusi e procedure illegittime, dalla falsa e infondata *denunciatio* all'imposizione arbitraria del signore di Treviso. Questo aspetto non va dimenticato e la serie di

---

<sup>34</sup> Altro motivo di ricusazione è allorché i testimoni “discordant de loco et de tempore” (Durand 300); principio che viene ribadito più oltre, “Si unus dicit aliquid factum esse, tali tempore vel loco, alius expresse dicat contra, tunc eis non creditur, quia discordant” (Durand 320).

<sup>35</sup> *Decameron* 2.1.25–28; ed. cit., 131.

<sup>36</sup> *Decameron* 2.1.31; ed. cit., 131.

<sup>37</sup> *Decameron* 2.1.31; ed. cit., 131.

<sup>38</sup> Sia sufficiente ricordare su questo tema Meccarelli 1998.

mostri processualistici che fa procedere la narrazione rivela come le procedure siano solo dei contenitori, che possono essere riempiti a piacimento di contenuti veri o falsi, o ancora più che vengono seguite solo fino a che fanno comodo a chi si trova in una posizione di potere e altrimenti possono senz'altro essere dismesse.

La novella di Madonna Filippa<sup>39</sup> (6.7) richiama già con l'incipit l'attenzione sullo statuto, quale bersaglio polemico.<sup>40</sup> Lo statuto comunale di Prato conterrebbe una norma che equiparando l'adulterio al meretricio, commina alla donna adultera la stessa pena prevista per questo, ossia la morte mediante condanna al rogo.<sup>41</sup> Si tenga presente che tale disposto è reso particolarmente gravoso dal criterio, non espresso ma tanto generale e noto da rendere superfluo esplicitarlo, per cui "statuta sunt stricti iuris" ossia non ammettono alcuna interpretazione,<sup>42</sup> mentre nel caso di specie una attività ermeneutica potrebbe indurre a mitigare la pena prevista. In via incidentale può essere il caso di ricordare che, come ha evidenziato a suo tempo Pennington,<sup>43</sup> la presenza nella legislazione del Comune di Prato di tale norma dovrebbe essere un frutto della fantasia di Boccaccio. Va però tenuto presente come analoghe disposizioni fossero previste da diversi altri statuti comunali.<sup>44</sup>

Madonna Filippa, sorpresa dal marito in flagrante adulterio, viene da questi accusata ai sensi della norma statutaria.<sup>45</sup> Nonostante il parere contrario degli amici e dei parenti, pronti con ogni evidenza a favorirne la fuga

<sup>39</sup> Mazzotta 1986, 229–32; Pennington 1977; Giannetto 2004; Morosini 2000; Barsella 2009.

<sup>40</sup> Forse l'unico intervento che ha colto la centralità del diritto statutario per la comprensione della novella di Madonna Filippa è quello, purtroppo però molto rapido, di Besomi 2004.

<sup>41</sup> *Decameron* 6.7.4; ed. cit., 582: "Nella terra di Prato fu già uno statuto, nel ver non men biasimevole che aspro, il quale, senza niuna distinzion fare, comandava che così fosse arsa quella donna che dal marito fosse con alcun suo amante trovata in adulterio, come quella che per denari con qualunque altro uomo stata trovata fosse."

<sup>42</sup> Sbriccoli 1969; Piano Mortari 1976.

<sup>43</sup> Cfr. Pennington 1977, 902–03, nn. 6–7.

<sup>44</sup> Ad esempio gli statuti di Genova (*Capitula seu ordinamenta criminalia communis Ianue*, cap. 13, in *Statuta et decreta communis Genuae*, f. 9<sup>r</sup>) e Ferrara (statuti penali trecenteschi in *Statuta urbis Ferrariae* 3.102, f. 153<sup>v</sup>).

<sup>45</sup> *Decameron* 6.7.6–8; ed. cit., 58–63: "La qual cosa Rinaldo vedendo, turbato forte, appena dal correr loro addosso e di uccidergli si ritenne, e se non fosse che di sé medesimo dubitava, seguitando l'impeto della sua ira, l'avrebbe fatto. Ratterperatosi adunque da questo, non si poté temperare da voler quello dello statuto pratese, che a lui non era licito di fare, cioè la morte della sua donna [...] accusata la donna, la fece richiedere."

per sottrarla a un esito che sembrava scontato, la donna decide di affrontare il giudizio<sup>46</sup>; suscitando così la preoccupazione dello stesso podestà che sedeva *pro tribunali* e che, in caso di ammissione di colpa, visto il tenore dell'accusa formulata ai sensi dell'articolo dello statuto, non avrebbe avuto alternative a emettere la condanna al rogo.<sup>47</sup> Si tenga infatti presente che all'atto dell'assunzione dell'ufficio, il podestà doveva avere, come era prassi diffusa, assunto impegno solenne e giurato alla cieca (sul volume degli statuti chiuso, al fine di escludere ogni riserva) a applicare fedelmente e alla lettera i disposti dello statuto. Pertanto, si sarebbe trovato costretto, per non disonorarsi rompendo il giuramento, a applicare alla lettera il testo statutario. Va inoltre osservato come Boccaccio presenti il contegno di Madonna Filippa davanti alla corte: la donna si rifà al modello delle istruzioni dirette agli avvocati, formulate dalla scienza civilistica come pure dalla retorica.<sup>48</sup> Il podestà, seguendo la procedura, riprende l'accusa contro di lei formulata. Madonna Filippa ammette il fatto che le viene contestato ma chiede la disapplicazione della norma statutaria invocata nel libello di accusa,<sup>49</sup> secondo il criterio per cui "le leggi deono esser comuni e fatte con consentimento di coloro a cui toccano."<sup>50</sup>

Madonna Filippa in questo caso sta citando alla lettera, seppure senza dichiararlo, un testo autorevole del diritto romano,<sup>51</sup> particolarmente noto e frequentato poiché contiene la definizione della norma giuridica, secondo Papiniano: "Lex est commune preceptum, virorum prudentium consultum, delictorum que sponte vel ignorantia contrahuntur coercitio, communis rei publice sponsio."

Orbene, a giudizio di Madonna Filippa lo statuto in questione non ottempera a questa definizione di norma giuridica contenuta nel Digesto: "non che alcuna donna, quando fatta fu, ci prestasse consentimento."<sup>52</sup> Al

<sup>46</sup> *Decameron* 6.7.9; ed. cit., 583: "Ancora che sconsigliata da molti suoi amici e parenti ne fosse, del tutto dispose di comparire."

<sup>47</sup> *Decameron* 6.7.10–11; ed. cit. p. 583: "davanti al podestà venuta, domandò con fermo viso e con salda voce quello che egli a lei domandasse. Il podestà [...] cominciò di lei ad aver compassione, dubitando non ella confessasse cosa per la quale a lui convenisse, volendo il suo onor servare, farla morire."

<sup>48</sup> Non ci si sofferma qui su un aspetto ampiamente chiarito nei contributi di Pennington, Barsella e Morosini.

<sup>49</sup> *Decameron* 6.7.12–13; ed. cit., 584.

<sup>50</sup> *Decameron* 6.7.13; ed. cit., 584.

<sup>51</sup> L. *Lex est commune, De legibus et senatusconsultis* (D. 1.3.1).

<sup>52</sup> *Decameron* 6.7.14; ed. cit., 584.

momento in cui la norma statutaria è stata promulgata, le donne della comunità cittadina pratese non hanno prestato il loro assenso col relativo impegno a osservarla, nonostante le riguardasse direttamente; pertanto quell'articolo dello statuto di Prato non rientra nella categoria di norma giuridica e non può venire applicata in giudizio.

Inoltre e se non bastasse, Filippa introduce un'altra e complementare strategia argomentativa: “ma niuna ce ne fu mai chiamata.”<sup>53</sup> Dal fatto che nessuna donna di Prato ha mai, evidentemente, acconsentito alla norma né la ha rispettata, Filippa deduce che, seppure potesse essere considerata valida al momento della promulgazione, dovrebbe poi essere caduta in desuetudine. Va tenuto presente che la norma statutaria è considerata, nella cultura giuridica medievale, della stessa natura e tipologia della norma consuetudinaria.<sup>54</sup> Come una norma consuetudinaria può venire posta in essere tacitamente mediante i comportamenti ripetuti dei membri della comunità in cui vige, allo stesso modo la desuetudine può farla venire meno, allorché non risulti più osservata.

Non si tratta pertanto di un riferimento generale al criterio altrettanto generale e circolante in tutta la cultura giuridica del medio evo maturo, per cui “quod omnes tangit ab omnibus approbari debet,” fra l'altro di ascendenza e diffusione prevalentemente canonistica; come aveva ritenuto a suo tempo Pennington.<sup>55</sup> Si tratta invece del richiamo a un ben preciso testo romanistico contro la norma statutaria, al fine di disapplicarla: secondo un procedimento logico assolutamente tipico e che caratterizza la maturazione di un sistema del diritto comune, per cui nell'ermeneutica della norma statutaria gioca un ruolo chiave il riferimento al testo autorevole romano giustiniano.<sup>56</sup>

La sostanza di questo argomento, ineccepibile sul piano del ragionamento formale, appare invece alquanto dubbia o meglio capziosa: era molto difficile, se non impossibile, sostenere che le donne fossero membri a tutti gli effetti del comune e pertanto che il loro assenso fosse necessario per conferire al diritto comunale lo status di norma giuridica.

Riguardo a questo contenuto di pensiero, tanto originale da essere per lo meno opinabile, l'argomento di Madonna Filippa entra in polemica addirittura con Cino da Pistoia. Il grande giurista e poeta nonché amico di Boc-

---

<sup>53</sup> *Decameron* 6.7.14; ed. cit., 584.

<sup>54</sup> Garancini 1985.

<sup>55</sup> Pennington 1977, 903.

<sup>56</sup> Cfr. il testo ormai classico di Sbriccoli 1969.

caccio nel commentare il testo in questione, citato sopra, aveva scritto: “*Argue etiam ex hoc, quod dicit, videtur quod in lege condenda non debent adhiberi mulieres: quia hoc dicit, virorum prudentium. Et ex hoc inducitur, quod consensus mulierum non inducit consuetudinem, quod est ius.*”<sup>57</sup>

Il commento di Cino da Pistoia alla norma romano giustiniana invocata da Madonna Filippa si muove in direzione opposta sui due punti elaborati dall'eroina boccacciana. Nega infatti che sia necessario, anzi che sia solo ammissibile, la partecipazione dell'elemento femminile nella fase legislativa. Nega inoltre che i comportamenti delle donne possano porre in essere una norma consuetudinaria, e pertanto, con implicita specularità, che possano indurre alla desuetudine. Va osservato come nessun altro degli autori che, nel corso delle generazioni precedenti alla composizione del *Decameron*, ha sviluppato considerazioni di questo genere commentando il frammento di Papiniano. Pertanto non dovrebbero esservi dubbi che in questo caso Boccaccio, per mezzo della sua protagonista, sta citando proprio il grande pistoiese.

Il commento di Cino al Digesto vecchio è un'opera della piena o tarda maturità, sebbene risulti arduo darne la datazione precisa e inoltre, con ogni probabilità, è stata composta a più riprese.<sup>58</sup> Appartiene cioè al periodo in cui verosimilmente va situato anche l'incontro e l'amicizia con Boccaccio e risulta del tutto plausibile pensare che quest'ultimo lo conoscesse. Si può allora in tutta sicurezza concludere che, facendosi prestare la voce da Madonna Filippa, abbia voluto parodiare il testo dell'autorevole amico.

Va ravvisata qui senz'altro l'ennesima beffa del *Decameron*, con un aspetto privato, quasi personale, e uno di portata più ampia. Sul piano dei rapporti personali infatti questa è la beffa, la presa in giro, di un amico all'altro, tanto più gustosa quanto più il beffato risulta prestigioso e autorevole proprio nell'ambito oggetto della beffa. In una prospettiva più ampia, a venire beffato è il sapere giuridico, la scienza del diritto civile, di cui si vuole così mettere in luce il carattere relativistico, il suo essere fondata su procedimenti sofisticati. Il confronto infatti tra questo passaggio nell'arringa di Madonna Filippa e il commento di Cino da Pistoia, tende a mostrare come a partire dal medesimo testo autorevole, possono essere sostenute ugualmente le due tesi contrapposte. L'*auctoritas* romano-giustiniana non è (più) un deposito di testi investiti di un valore di verità pressoché assoluto; al contrario, è un serbatoio di riferimenti che in sé considerati risultano ambigui, per non dire privi di un senso univoco e definito, e di conseguenza

<sup>57</sup> Ad l. *Lex est commune, De legibus et senatusconsultis*; ed. In *Digesti veteris libros commentaria*, f. 7r.

<sup>58</sup> Cfr. in sintesi Cortese 1995, 412–13.

possono essere utilizzati per sostenere tanto una posizione quanto il suo esatto contrario.

Boccaccio coglie così una caratteristica fondamentale che la scienza del diritto civile aveva assunto in quel torno di tempo; basti pensare al celebre episodio aneddotico per cui il grande Bartolo da Sassoferrato, posto di fronte a un quesito, prima ne escogitava la soluzione, poi cercava quali passi del diritto romano potessero corroborarla.<sup>59</sup> Questo per dire che non si tratta di una iperbole, ma al massimo della caricatura di aspetti davvero presenti nella realtà storica della scienza e dell'insegnamento del diritto come pure, se non soprattutto, della pratica della giustizia, e che il certaldese non aveva mancato di osservare e evidenziare, dandone appunto una rappresentazione comica.

Il riferimento al Digesto con l'interpretazione originale, per quanto isolata nella dottrina civilistica dell'epoca, di Madonna Filippa costituisce però solo un passaggio, per quanto cruciale. Una volta infatti acclarato come la norma statutaria, che era stata invocata nell'accusa, vada disapplicata, si tratta di procedere a individuare quale norma possa invece trovare applicazione al caso di specie.

A tale fine Madonna Filippa fa riferimento<sup>60</sup> a un criterio tanto diffuso da rendere arduo individuarne i riferimenti precisi: per cui allorché in una determinata materia la disciplina prevista dalla norma statutaria non può essere applicata, va fatto senz'altro rinvio al diritto romano giustiniano sulla medesima materia. La strategia argomentativa di Madonna Filippa segue uno schema consolidato nelle dottrine giuridiche come e forse soprattutto nelle pratiche di amministrazione della giustizia, ad esempio nei *consilia* resi dai giuristi su richiesta dei giudici o delle parti processuali.<sup>61</sup>

Orbene, si può effettivamente intendere, come fa l'eroina della novella, che lo statuto pratese collochi l'adulterio, mediante l'equiparazione al meretricio, nel contesto, in sé molto vasto e non privo di oscurità, delle obbligazioni contrattuali generiche. Queste si caratterizzano, fra l'altro, perché il *genus* oggetto dell'obbligazione può essere *limitatum* (quale ad esempio le

---

<sup>59</sup> Si veda la ricostruzione che ne fa Kantorowicz 1908, 93. Che l'aneddoto corrisponda o meno alla "realtà" storica del procedere effettivamente dispiegato dal giurista perugino, è di sicuro coevo e costituisce pertanto una testimonianza attendibile quanto al metodo della scienza civilistica dell'epoca.

<sup>60</sup> *Decameron* 6.7.15–17; ed. cit., 584–85; partic. 15: "vi prego che una piccola grazia mi facciate, cioè che voi il mio marito domandiate se io ogni volta e quante volte a lui piaceva, senza mai dir di no, io di me stessa gli concedeva intera copia o no."

<sup>61</sup> Tanto consolidato e diffuso da rendere inutile e arduo allo stesso tempo segnalarne riferimenti possibili.

anfore di vino prodotte da un determinato fondo) o illimitato, nel quale caso si configura senz'altro come *obligatio incerti*, la cui determinazione quantitativa e qualitativa è lasciata alle parti. Il creditore ben difficilmente può fare valere in giudizio l'obbligazione nel momento in cui ha ricevuto qualcosa del genere in oggetto.

In questa prospettiva, appare del tutto fondata e ragionevole l'affermazione conclusiva di Madonna Filippa: “se egli ha sempre preso di me quello che gli è bisognato e piaciuto, io che doveva fare o debbo di quel che gli avanza? Debbolo io gittare ai cani? Non è egli molto meglio servirne un gentile uomo che più che sé m'ama, che lasciarlo perdere o guastare?”<sup>62</sup> Il ragionamento trova così una conclusione assolutamente logica e coerente rispetto al punto di partenza. Filippa, nel contesto dell'*obligatio incerti*, ha lasciato integralmente al creditore di stabilire l'oggetto dell'obbligazione e ha sempre ottemperato alle sue richieste. Ne consegue che il creditore non può pretendere più nulla da lei.

La logica interna al sistema del diritto comune è assunta e fatta propria da Madonna Filippa, per venire spinta agli estremi. Sarebbe infatti del tutto accettabile, quasi banale nell'ovvietà che come si è detto questa soluzione rivestiva all'epoca, applicare qui la strategia del rinvio ai contesti del diritto romano; ma il contesto cui fare riferimento dovrebbe essere quello specifico del diritto penale in materia di adulterio, non quello delle obbligazioni generiche. Proprio in questa prospettiva si giustifica la *ratio legis* della norma statutaria: che, sia pure con estrema severità, intende mettere la garanzia di una penalità forte a presidio del carattere esclusivo proprio al rapporto matrimoniale.

Solo la goffaggine della formulazione propria alla norma statutaria in questione permette a Madonna Filippa di sviluppare questo ragionamento capzioso, ma efficace, in modo tale da rivolgere il dettato degli statutori contro il loro intento. Avevano lo scopo, formulando quella norma, di scoraggiare per quanto possibile l'adulterio e di punirlo in modo esemplare; secondo una logica che ricorre costantemente nel diritto penale statutario, che prevede pene gravissime e investite pertanto di un evidente carattere di esemplarità proprio per quelle fattispecie criminose che più si volevano scoraggiare. Il risultato che ottengono concretamente è l'esatto contrario: mandare impunita l'adultera.

Madonna Filippa coglie un successo pieno: prima di tutto conquista l'assenso divertito del pubblico e anche del podestà,<sup>63</sup> che come si è visto in

<sup>62</sup> *Decameron* 6.7.17; ed. cit., 585.

<sup>63</sup> *Decameron* 6.7.18; ed. cit., 585.

esordio del procedimento e della novella non desiderava certo vedersi costretto a applicare la norma statutaria. Inoltre, i cittadini pratesi “modificarono il crudele statuto e lasciarono che egli s’intendesse solamente per quelle donne le quali per denari a’ lor mariti facesser fallo.”<sup>64</sup>

La gente che assiste al processo ride perché è stato beffato il diritto. In realtà l’esito del giudizio è ingiusto sia sul piano formale che su quello sostanziale. Sul piano formale viene elusa una norma che avrebbe potuto essere applicata immediatamente; sul piano sostanziale, una adultera sorpresa in flagranza di reato e che pertanto avrebbe dovuto comunque venire punita, se non ai sensi del diritto statutario a quelli del diritto romano comune, va assolta. Boccaccio presenta la reazione divertita degli astanti: tutti ridono perché si rendono conto di come Madonna Filippa, assumendo i procedimenti logici propri del sistema giuridico, riesce a averne ragione, riesce a beffare il sistema dall’interno. Dimostra così la relatività del diritto: basta essere arguti e capziosi come Filippa e si ottiene ragione pur avendo torto.

Si ha qui la seconda e ben più consistente, perché conclusiva e risolutiva del caso e del processo, beffa contenuta nell’arringa di Madonna Filippa. A essere beffato è ancora una volta il diritto comune e la scienza civilistica che con i suoi procedimenti dialettici ne ha edificato il sistema. Come nella prima situazione comica, Madonna Filippa mostra il carattere sofisticato di tale scienza, i cui procedimenti logici possono essere utilizzati per dimostrare tanto una posizione quanto quella contraria. Il vero e più immediato bersaglio della beffa però è lo statuto. Sono le formulazioni goffe e imprecise delle norme statutarie, che proprio allorché vorrebbero risultare più chiare e immediatamente applicabili, mostrano le debolezze logiche intrinseche che ne permettono l’elusione.

Attraverso il prisma costituito dalla prassi giurisdizionale, vuoi del foro interno vuoi del foro esterno, visto attraverso questi tre esempi celebri, si disvela facilmente il relativismo dell’ordine giuridico, dove l’ossequio a fonti autorevoli e procedure consolidate copre l’assenza di valori stabili e di orientamenti certi, aprendo lo spazio per l’affermazione di ragionamenti elusivi e capziosi, di soluzioni arbitrarie e prevaricatorie.

### 3. *Il diritto naturale*

L’esame di queste novelle dovrebbe avere evidenziato, tra l’altro, quello che con tutta probabilità è un artificio retorico narrativo di Boccaccio; per cui il venire meno dell’ordine giuridico, che si rivela appieno nella catastrofe della pestilenza, è presente anche nella quotidianità ma come occultato.

---

<sup>64</sup> *Decameron* 6.7.18; ed. cit., 585.

Ai lettori del *Decameron* le patologie quotidiane dell'ordine giuridico appaiono nascostamente contenute entro il procedere del racconto dove giocano un ruolo tutto sommato positivo. La critica che contengono alla mancata tenuta dell'ordine giuridico, alle sue contraddizioni e fragilità intrinseche, emerge non appena si confrontino le narrazioni coi contesti coevi, della prassi giudiziale confessionale come degli statuti e del diritto processuale, e della scienza giuridica.

Allo stesso modo, per i narratori della brigata, si è resa necessaria una situazione eccezionale, catastrofica, per comprendere come l'ordine giuridico venga in realtà costantemente eluso. Grazie a questa consapevolezza hanno potuto giungere alla scelta di rendere manifesta l'intrinseca fragilità del diritto mediante l'artificio delle narrazioni beffarde.

Il collasso dell'ordine giuridico, così illustrato, determina lo stato di necessità. Si attiva così con particolare intensità il precetto relativo alla legittimità dell'autodifesa (anche ricorrendo a rimedi estremi) nello stato di necessità, come viene esplicitato nel discorso di Pampinea.<sup>65</sup> La donna sta citando qui la definizione di diritto naturale data da Isidoro di Siviglia nelle *Etymologiae* e canonizzata nel *Decretum Gratiani*<sup>66</sup>; del resto Isidoro riprende un passo del Digesto<sup>67</sup> che poteva essere immediatamente presente a Boccaccio. La necessità dell'autodifesa giustifica, anzi legittima appunto nel sistema del diritto naturale, qualsiasi comportamento fino all'omicidio. Un ragionamento analogico, con una ermeneutica non difficile di queste fonti autorevoli, consente quindi a Pampinea di legittimare altri comportamenti, che seppure meno estremi potrebbero, in sé considerati, essere da evitare, o per lo meno sembrare tali alle sue più timide compagne; comportamenti che però risultano perfettamente accettabili poiché svolgono la stessa funzione che ha uccidere l'aggressore allo scopo di salvarsi la vita.

---

<sup>65</sup> *Decameron* 1.intro.53; ed. cit. 55: “Natural ragione è, di ciascuno che ci nasce, la sua vita, quanto può, aiutare e conservare e difendere: e concedesi questo tanto, che alcuna volta è già addivenuto, che, per guardar quella, senza colpa alcuna si sono uccisi degli uomini. E se questo concedono le leggi, nelle sollecitudini delle quali è il bene vivere d'ogni mortale, quanto maggiormente è a noi e a qualunque altro, onesto alla conservazione della nostra vita prendere quegli rimedi che noi possiamo!”

<sup>66</sup> D. 1 c. 7: “Ius naturale est commune omnium nationum, eo quod instinctu naturae non constitutione aliqua habetur [...] violentiae per vim repulsio.”

<sup>67</sup> D. 1.1.3: “Ut vim atque iniuriam propulsemus. Nam iure [scil. naturali] hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimemur.”

Nel collasso dell'ordine giuridico, la pestilenza spiana così la strada a una soluzione edonistica ma non immorale né amorale. La ricerca del piacere “onesto” appare autorizzata, sempre nel discorso di Pampinea,<sup>68</sup> appunto quale forma di legittima difesa, quale risposta al venire meno di quelle regole che potrebbero garantire una vita sicura e piena; e tentativo di sostituirle con altre.

Se l'ordine giuridico non regge, se contiene una debolezza intrinseca tale da renderlo incapace di dare un ordine sicuro ai rapporti sociali; allora appare non solo lecito, ma addirittura necessario, difendersi, porre rimedio a questo collasso. Il rimedio appare contenuto, nei discorsi di Pampinea e Filomena, nel diritto naturale e nei principi giuridici fondamentali, così come venivano presentati dalla tradizione romano giustiniana.

Lo stesso contesto, filosofico giuridico, mediato attraverso i riferimenti ai primi brani del Digesto, ricorre infatti nel discorso di Filomena. Alle timidezze di Neifile, Filomena risponde<sup>69</sup> citando Ulpiano, che indica l'“honeste vivere” quale primo degli “iuris precepta.”<sup>70</sup> Il testo dove il grande giurista romano definisce i precetti fondanti del diritto le permette di affermare che la ricerca del piacere può essere assolutamente accettabile, purché non travalichi i confini dell'“honeste vivere.” Si tratterebbe appunto di definire, mentre Boccaccio per bocca della narratrice non lo fa, in che cosa consista il precetto di vivere onestamente; forse non avvertono la necessità di specificarlo poiché intendono il passo ulpiano in questi termini, come se “honeste vivere” fosse la definizione generale specificata nei suoi contenuti da “alterum non laedere” e “suum cuique tribuere.” La ricerca del piacere allora si configura quale onesta allorquando non comporti lesioni a altri.

L'alternativa al collasso dell'ordine giuridico, o forse meglio la vera e propria soluzione che permette di andare oltre le sue debolezze intrinseche, è data dalla comprensione del diritto naturale sviluppata da Boccaccio a partire dalle fonti romano giustiniane. È questa comprensione del diritto naturale, quale elemento fondante un nuovo, possibile, ordine dei rapporti sociali, a fornire lo spunto per una palingenesi.

---

<sup>68</sup> *Decameron* 1.intro.65; ed. cit., 57: “io giudicherei ottimamente fatto che noi [...] quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ragione, prendessimo.”

<sup>69</sup> *Decameron* 1.intro.84; ed. cit., 60: “Questo non monta niente; la dov'io onestamente viva, né mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza, parli chi vuole in contrario.”

<sup>70</sup> D. 1.1.10: “iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.”

Appare ovvio che questa lettura si inserisce nello schema accreditato ormai a suo tempo da Kurt Flasch, del *Decameron* quale “poesia dopo la peste.” Tra le letture che comunque risentono l’intuizione di Flasch, l’aspetto palinogenetico è stato accentuato particolarmente e in anni recenti da Franco Cardini<sup>71</sup>; che però esclude dalla sua ricostruzione gli elementi giuridici e sceglie invece di alludere al contesto cavalleresco. L’elemento giuridico è presente in un’intuizione, rimasta però un suggerimento, di Tang,<sup>72</sup> per cui la narrazione di Boccaccio costituirebbe una sfida alla scienza giuridica stessa, sfida motivata appunto dal collasso dimostrato dall’ordine giuridico nel contesto della pestilenza.

Non pare sia stato ancora posto in piena luce il ruolo che il diritto naturale gioca nella “poesia dopo la peste.” Si vuole qui provare a verificare quale concezione del diritto naturale sia attiva nel *Decameron* e come possa servire a delineare se non il modello per lo meno l’ipotesi di un nuovo ordine sociale. Nei discorsi tra le donne dell’allegra brigata il centro è occupato dai brani del Digesto prima segnalati. Si tratta di vedere se la loro presenza può essere rinvenuta anche nelle novelle, o se lì emergono altre concezioni del diritto naturale.

---

<sup>71</sup> Cardini 1993, 248–61; e Cardini 2007.

<sup>72</sup> Tang 2012, 75: “The invention of the novella as a literary genre in fourteenth-century Italy by Boccaccio—a jurist turned poet—took place at a specific juncture in the reception of Roman law when jurists, engaged in legal practice in a new social reality, tried to come up with innovative solutions to legal cases in accordance with the law of Justinian as well as various local statutes. In a bold challenge to jurists endeavoring to consolidate social order by means of juristic reasoning, Boccaccio sought to constitute social order anew by means of novelistic storytelling. The *Decameron*, a text written during the years following the great plague that decimated the city of Florence in 1348, shows how *jus gentium* or the law of all peoples, that is, the law informing social life in general, collapses under the great plague, and how in this general anomie a new social order can be imagined by the narration of extraordinary cases.”

Come è ormai da tempo acquisito, Boccaccio aveva una conoscenza approfondita dell'*Etica* di Aristotele col commento di Tommaso d'Aquino<sup>73</sup> e ne fa uso in diversi momenti della sua opera.<sup>74</sup>

Qui si segnala un'ulteriore presenza del commento tommasiano, che emerge diffusamente in svariati luoghi del *Decameron* nella considerazione dei rapporti coniugali e dei rapporti erotici e sentimentali, e in particolare in 2.10.

In un brano denso e estremamente significativo,<sup>75</sup> Tommaso d'Aquino delinea due modelli di “giusto naturale,” ossia di diritto naturale. Come è ovvio, discendono da due diverse concezioni della natura umana, o piuttosto, dal fatto che la natura umana può essere letta come caratterizzata da una dimensione duplice, se non ancipite. Una, che ha in comune con tutti gli altri esseri animati; l'altra, che le pertiene specificamente (appare infatti qui attivo lo schema logico come pure ontologico del genere e della specie). Secondo la prima concezione, generica, della natura umana, il diritto naturale consiste in ciò che corrisponde alle inclinazioni che caratterizzano gli esseri animati. Tra queste spicca l'unione carnale del maschio e della femmina. La concezione specifica del diritto naturale dipende dalla constatazione per cui la “differentia specifica” che caratterizza l'essere umano e lo

---

<sup>73</sup> Secondo quanto attesta il manoscritto da lui stesso copiato e utilizzato (Milano, Biblioteca Ambrosiana, A 204 inf.) dell'*Ethica* nella versione di Guglielmo di Moerbeke col commento di Tommaso d'Aquino; su cui cfr. Cesari 1966–67. Bausi (1999) ha studiato l'influenza di Aristotele e Tommaso sul *Decameron*, particolarmente sulla X giornata. A giudizio della Cesari il testo e il commento di Tommaso vennero trascritti “poco dopo o poco prima del 1338/1340” (Cesari 1966–67, 85). Conferma la data anteriore al 1350 Auzzas 1973. Cfr. Barsella 2012.

<sup>74</sup> Cesari 1966–67, 86: “sarebbe giustificabile la supposizione che il Boccaccio avesse mostrato di trascrivere il ms. per proprio uso, soltanto se egli avesse mostrato di saperne trarre giovamento. Ciò che infatti avvenne,” nelle *Esposizioni sopra la Comedia*.

<sup>75</sup> *Sententia Ethic.*, lib. 5 l. 12 n. 4: “Est autem considerandum, quod iustum naturale est ad quod hominis natura inclinatur. Attenditur autem in homine duplex natura. Una quidem, secundum quod est animal, quae est sibi aliisque animalibus communis; alia autem est natura hominis quae est propria sibi in quantum est homo, prout scilicet secundum rationem discernit turpe et honestum. Iuristae autem illud tantum dicunt ius naturale, quod consequitur inclinationem naturae communis homini et aliis animalibus, sicut coniunctio maris et feminae, educatio natorum, et alia huiusmodi. Illud autem ius, quod consequitur propriam inclinationem naturae humanae, in quantum scilicet homo est rationale animal, vocant ius gentium, quia eo omnes gentes utuntur, sicut quod pacta sint servanda, quod legati etiam apud hostes sint tuti, et alia huiusmodi. Utrumque autem horum comprehenditur sub iusto naturali, prout hic a philosopho accipitur.”

individua dagli altri esseri animati va identificata nella ragione e nell'esercizio delle facoltà razionali (sottinteso, orientate alla socialità). Pertanto il diritto naturale consiste in quanto si può comprendere razionalmente come necessario alla convivenza civile. I giuristi hanno identificato questi due aspetti e così facendo hanno proceduto in modo corretto, nel giudizio di Tommaso che qui infatti cita espressamente, cioè quasi alla lettera per quanto non esplicitando (come del resto faceva usualmente) le rispettive fonti precise, i passi iniziali del Digesto e delle Istituzioni<sup>76</sup> e del *Decreto di Graziano*. Seguendo il testo autorevole, i giuristi hanno però commesso un errore, nel giudizio implicito e negativo di Tommaso. Infatti, hanno identificato la dimensione naturale del diritto solo nella natura umana intesa in senso generico, per quanto l'essere umano ha in comune con gli altri esseri animati, consegnando invece allo *ius gentium* ciò che esprime lo specifico dell'umanità. La posizione della civilistica, come pure in parte almeno della canonistica, va perciò corretta alla luce di quella comprensione piena e articolata della natura umana, resa possibile dal riferimento al testo aristotelico che qui Tommaso sta chiosando.

Quale, tra le due concezioni della natura umana e pertanto del diritto naturale qui offerte da Tommaso d'Aquino, si ritrova nel *Decameron*? Quella civilistica, esemplata sul testo autorevole di Ulpiano; o quella più propriamente tommasiana, che riprende il modello per lo meno altrettanto autorevole di Aristotele? Boccaccio ripete intenzionalmente la concezione della natura umana di Ulpiano, nel passo di esordio al Digesto e alle Istituzioni, e fatta propria dalla scienza del diritto civile.

Il legame tra la natura umana, la sessualità e l'unione matrimoniale è istituito dal diritto civile, dalla definizione di "ius naturale" come "quod natura omnia animalia docuit [...] idest, maris atque feminae coniunctio quod nos matrimonium appellamus."<sup>77</sup>

Questo nesso profondo tra diritto naturale, unione carnale e unione matrimoniale informa di sé la novella 2.10, dove il rapporto tra Ricciardo da Chinzica e Bartolomea di Lotto Gualandi ha solo la parvenza formale del matrimonio perché manca l'unione carnale, avvenuta una unica volta, la prima notte e senza grandi risultati.<sup>78</sup> Tanto è vero che Bartolomea, prima presa prigioniera e poi unitasi di fatto al corsaro genovese Paganino Da Mare protesta al marito che "qui mi pare esser moglie di Paganino, e a Pisa

<sup>76</sup> Cfr. testo cit. a n. 12.

<sup>77</sup> D. 1.1.1.

<sup>78</sup> *Decameron* 2.10.7; ed. cit., 252: "pur la prima notte incappò una volta per consumare il matrimonio a toccarla, e di poco fallò che quella una non gli fece far tavola."

mi pareva esser vostra bagascia.”<sup>79</sup> Non è un caso che questo personaggio sia un giudice, infatti dimostra una comprensione solo formale e esteriore del legame matrimoniale. Il legame con Paganino invece è sostanziato di unione carnale e di affetto, quindi è un vero matrimonio e dopo la morte di Ricciardo si perfeziona anche sul piano formale.<sup>80</sup> Questa è la comprensione del diritto naturale e del matrimonio propria del diritto civile, la cui sostanza viene forse portata agli estremi, ma certo non fraintesa né snaturata; anzi viene presa molto sul serio da Boccaccio.

Entro questo schema del diritto naturale, che deriva chiaramente dalle fonti del diritto romano giustiniano pur non potendosi identificare con nessuna soluzione precisa elaborata dalla scienza civilistica medievale, si iscrive la comprensione del rapporto tra l'uomo e la donna quale legame intimo e non formale, sostanziato dalla ricerca del piacere onesto, ossia che non lede nessuno. È un modello di rapporti sociali che dovrebbe consentire, in qualche modo, una alternativa al collasso dell'ordine giuridico attuale. Alla situazione di incertezza nei rapporti sociali determinatasi in conseguenza del fatto che l'ordine giuridico appare del tutto fragile perché relativo; risulta possibile opporre, per ricostruire una rete di rapporti positivi, la ricerca del piacere all'interno dei rapporti tra i sessi e di un rapporto dove questa non appare fine a se stessa.

MARIO CONETTI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

---

<sup>79</sup> *Decameron* 2.10.38; ed. cit., 259.

<sup>80</sup> *Decameron* 2.10.43; ed. cit., 260.

## Opere citate

- Auzzas, Gina. 1973. "I codici autografi. Elenco e bibliografia." *Studi sul Boccaccio* 7: 1–20.
- Bàrberi Squarotti, Giorgio. 1970. "La 'cornice' del *Decameron* o il mito di Robinson." In *Da Dante al Novecento. Studi critici offerti dagli scolari a G. Getto nel suo ventesimo anno di insegnamento universitario*. Milano: Mursia. 109–58.
- Barsella, Susanna. 2009. "Il riso dei Padri. Il caso di Madonna Filippa (*Dec. VI 7*)." *Humanistica* 12: 13–22.
- . 2012. "I marginalia di Boccaccio all'*Etica Nicomachea* di Aristotele (Milano, Biblioteca Ambrosiana A 204 inf.)." In *Boccaccio in America. Proceedings of the 2010 International Boccaccio Conference*. A c. di E. Filosa e M. Papio. Ravenna: Longo. 143–55
- Bausi, Francesco. 1999. "Gli spiriti magni. Filigrane aristoteliche e tomistiche nella decima giornata del *Decameron*." *Studi sul Boccaccio* 27: 203–53.
- Benedetto, Maria Ada. 1956. Voce "Autentiche." *Novissimo Digesto Italiano*. Torino: Utet. 1.2: 1549–51.
- Besomi, Ottavio. 2004. "Uno statuto violato (Boccaccio, *Decameron VI 7*)." In *Un inquieto ricercare. Scritti offerti a Pio Caroni*. A c. di G. De Biasio, A. Foglia, R. Garré e S. Manetti. Bellinzona: Casagrande. 97–101.
- Biener, Friedrich August. 1807. *Historia Authenticarum Codicis repetitae praelectionis et Institutionibus Iustiniani Authenticarum insertarum*. Lipsiae: Haase.
- Cardini, Franco. 1993. "Il *Decameron*: un *Genesi* laico? Le dieci giornate della rifondazione cavalleresca del mondo." In *Le mura di Firenze inargentate*. Palermo: Sellerio. 248–61.
- . 2007. *Le cento novelle contro la morte. Giovanni Boccaccio e la rifondazione cavalleresca del mondo*. Roma: Salerno.
- Cesari, Anna Maria. 1966–67. "L'*Etica* di Aristotele del codice ambrosiano A 204 inf.: un autografo di Boccaccio." *Archivio storico lombardo* 6: 69–100.
- Chiappelli, Fredi. 1988. "Discorso o progetto per uno studio del *Decameron*." In *Studi di Italianistica in onore di Giovanni Cecchetti*. A c. di P. Cherchi e M. Picone. Ravenna: Longo. 105–11.

- Codebò, Marco. 2000. "True Biography versus False Biography in Boccaccio's Short Story of Ser Ciappelletto." *West Virginia University Philological Papers* 46: 10–15.
- . 2007. "Scomodi compagni di banco: scrittori e notai fra Boccaccio e Manzoni." *Italica* 2–3: 187–98.
- Cortese, Ennio. 1995. *Il diritto nella storia medievale*. Vol. 2. Roma: Il Cigno Galileo Galilei.
- D'Agostino, Alfonso. 2010. *Giovanni Boccaccio, La novella di Ser Cepparello. Decameron, I 1. Revisione filologica, introduzione e note di Alfonso D'Agostino*. Milano: Led.
- Durand, Guillaume. 1574. *Speculum iuris*. Basileae: Froben.
- Garancini, Gianfranco. 1985. "Consuetudo et statutum ambulat pari passu." *Rivista di storia del diritto italiano* 58: 19–55.
- Giani, Giulio. 1916. *Cepparello da Prato, lo pseudo Ser Ciappelletto: secondo la leggenda boccaccesca e secondo i documenti degli Archivi pratese e vaticano: studio storico-critico*. Prato: Martini.
- Giannetto, Nella. 2004. "Madonna Filippa tra «casus» e «controversia». Lettura della novella VI 7 del *Decameron*." *Studi sul Boccaccio* 32: 81–100.
- Grossvogel, Steven. 1995. "What Do We really Know of Ser Ciappelletto?" *Il veltro* 40: 133–37.
- In Digesti veteris libros commentaria*. 1578. Francoforti ad Moenum: Feyerabendt.
- Kantorowicz, Herman (con lo pseudonimo Gneo Flavio). 1908. *La lotta per la scienza del diritto*. Trad. it. di R. Majetti. Napoli-Milano: Sandron.
- Loschiavo, Luca. 2011. "La riscoperta dell'*Authenticum* e la prima esegesi dei glossatori." In *Novellae Constitutiones. L'ultima legislazione di Giustiniano tra oriente e occidente da Triboniano a Savigny. Atti del Convegno internazionale. Teramo 30–31 ottobre 2009*. A c. di L. Loschiavo, G. Mancini e C. Vano. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. 111–39.
- Maffei, Domenico. 1979. *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento*. Frankfurt am Main: Klostermann.
- Mazzotta, Giuseppe. 1986. *The World at Play in Boccaccio's Decameron*. Princeton: Princeton University Press.
- Meccarelli, Massimo. 1998. *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*. Milano: Giuffrè.
- Morosini, Roberta. 2000. "Bone eloquence e mondo alla rovescia nel discorso *semblable a la reisun* nella novella di Madonna Filippa (*Decameron* VI.7)." *Italica* 77.1: 1–13.

- Pennington, Kenneth. 1977. "A Note to *Decameron* 6.7: The Wit of Madonna Filippa." *Speculum* 52: 902–05.
- Piano Mortari, Vincenzo. 1976. *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*. Napoli: Jovene.
- Sbriccoli, Mario. 1969. *L'interpretazione dello statuto*. Milano: Giuffré.
- Statuta et decreta communis Genuae*. 1498. Bologna: Caligola Bazalieri.
- Statuta urbis Ferrariae nuper reformata*. 1557. Ferrara: Rubeus de Valentia.
- Tang, Chenxi. 2012. "The Transformation of the Law of Nations and the Re-invention of the Novella: Legal History and Literary Innovation from Boccaccio's *Decameron* to Goethe's *Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten*." *Goethe Yearbook* 19: 67–92.
- Veglia, Marco. 2015. "Le metamorfosi del sacro nel *Decameron*. Da Martellino a Frate Alberto." In *Boccaccio veneto. Settecento anni di incontri mediterranei a Venezia*. A c. di L. Formisano e R. Morosini. Roma: Aracne editrice. 287–303.